

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 9

Piano regionale delle politiche sociali ⁽⁷⁾.

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri piani di settore.
2. Il Piano regionale individua:
 - a) i bisogni del territorio;
 - b) le priorità degli interventi;
 - c) il riparto delle risorse;
 - d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
 - e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
 - f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
 - g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
 - h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
 - i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
 - j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative;
 - k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni;
 - l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti

locali;

m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;

n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;

o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;

p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

(7) Con *Delib.G.R. 13 ottobre 2009, n. 1875* è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali, ai sensi del presente articolo.
